

STATUTO

LUNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GUARDIA SANFRAMONDI BN VIALE
DELLA VITTORIA SNC

Numero REA: BN - 108582

Codice fiscale: 01289520627

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-02-2018 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" all'atto rep. n. 35064 racc. n. 18287

"LUNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A
RESPONSABILITA' LIMITATA"

STATUTO

INDICE

TITOLO I	
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	2
Articolo 1 - Denominazione e sede	3
Articolo 2 - Durata e adesioni	3
TITOLO II	
SCOPO - OGGETTO	3
Articolo 3 - Scopo	3
Articolo 4 - Oggetto sociale	4
TITOLO III	
SOCI	9
Articolo 5 - Numero e requisiti dei soci	9
Articolo 6 - Soci speciali	10
Articolo 7 - Domanda di ammissione	11
Articolo 8 - Procedura di ammissione	12
Articolo 9 - Obblighi dei soci	12
Articolo 10 - Diritti dei soci	13
Articolo 11 - Perdita della qualità di socio	13
Articolo 12 - Recesso del socio	13
Articolo 13 - Esclusione	14
Articolo 14 - Liquidazione	14
Articolo 15 - Morte del socio	15
Articolo 16 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati	15
TITOLO IV	
STRUMENTI FINANZIARI	16
Articolo 17 - Norme applicabili	16
Articolo 18 - Imputazione a capitale sociale	16
Articolo 19 - Trasferibilità dei titoli	16
Articolo 20 - Modalità di emissione e diritti amministrativi dei soci finanziatori	17
Articolo 21 - Diritti patrimoniali e recesso dei soci finanziatori	17
Articolo 22 - Azioni di partecipazione cooperativa	18
Articolo 23 - Diritti di partecipazione alle assemblee	19
Articolo 24 - Strumenti finanziari di debito	19
TITOLO V	
RISTORNI	19

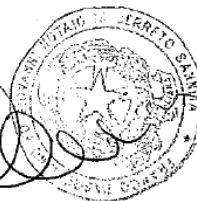
Barbara Garfano

Articolo 25 - Ristorni	19
TITOLO VI	
PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	20
Articolo 26 - Patrimonio	20
Articolo 27 - Caratteristiche delle azioni cooperative	21
Articolo 28 - Bilancio di esercizio	21
TITOLO VII	
ORGANI ASSEMBLEARI	22
Articolo 29 - Assemblee	22
Articolo 30 - Assemblea ordinaria	22
Articolo 31 - Assemblea straordinaria	23
Articolo 32 - Modalità di convocazione	23
Articolo 33 - Costituzione dell'Assemblea dei soci e validità delle deliberazioni	23
Articolo 34 - Deroghe al voto per testa	24
Articolo 35 - Rappresentanza nell'assemblea dei soci	24
Articolo 36 - Assemblee separate	25
TITOLO VIII	
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	25
Articolo 37 - Composizione del consiglio di amministrazione. Nomina e cessazione degli amministratori	25
Articolo 38 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione	26
Articolo 39 - Compiti del Consiglio di amministrazione	26
Articolo 40 - Convocazione del Consiglio di amministrazione e validità delle deliberazioni	27
Articolo 41 - Presidente del Consiglio di amministrazione e della Cooperativa	27
TITOLO IX	
COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE	28
Articolo 42 - Collegio sindacale	28
Articolo 43 - Controllo contabile	28
TITOLO X	
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	28
Articolo 44 - Scioglimento anticipato e devoluzione del patrimonio	28
TITOLO XI	
CONTROVERSIE	29
Articolo 45 - Clausola arbitrale	29
TITOLO XII	
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	29
Articolo 46 - Regolamenti	29

TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Barbara Giusfusa


2



Articolo 1 – Denominazione e sede

E' costituita, con sede nel Comune di Guardia Sanframondi (BN), la Società cooperativa sociale denominata

"LUNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA".

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Articolo 2 – Durata e adesioni

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II SCOPO - OGGETTO

Articolo 3 - Scopo

La cooperativa esalta la centralità della persona.

La cooperativa ha quale scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, ai sensi dell'art. 1, lett. a) della Legge n. 381/1991, e la realizzazione di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, ai sensi degli articoli 1, lett. b) e 4 della Legge n. 381/1991 e della legislazione corrente e vigente e sue successive modifiche.

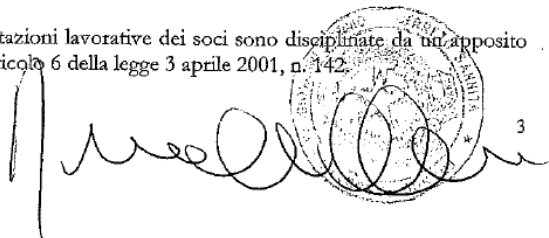
In tal senso e coerentemente allo scopo la cooperativa si propone di raggiungere le proprie finalità attraverso la costituzione, l'organizzazione e la gestione in proprio di mezzi e servizi e/o anche attraverso la gestione di servizi pubblici e/o di strutture private, diretti in via primaria ma non esclusiva al supporto dei bisogni di persone diversamente dotate e di fasce deboli, ed attraverso la realizzazione e/o la gestione di attività produttive finalizzate all'inserimento sociale e lavorativo di persone svantaggiate.

Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

Barbara Profano



La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento.

La cooperativa non ha scopo di lucro.

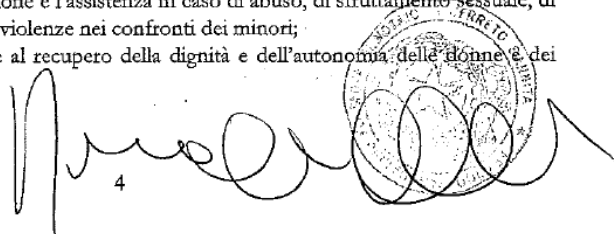
Articolo 4 – Oggetto sociale

La società cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ed in riferimento allo scopo ed alle proprie finalità, si propone di promuovere, sviluppare, coordinare, organizzare, e sostenere ogni iniziativa utile a favorire, in via primaria ma non esclusiva, il supporto dei bisogni di persone a rischio di esclusione sociale e/o quanti altri possano essere riconosciuti in stato di emarginazione, declinando in tal senso servizi ed attività di tipo sociale, assistenziale, educativo e formativo, volti e diretti a facilitare l'inserimento nella vita sociale attiva di persone con handicap fisico, psichico e sensoriale, malati psichiatrici, ex tossicodipendenti, giovani ed anziani. In tal senso, la cooperativa assume e fa esplicito riferimento alle direttive della Unione Europea in materia, alla legislazione nazionale e regionale corrente e vigente, alla Legge 328/2000 e successive modifiche, alla pianificazione degli interventi e delle politiche sociali emanati ed attuati dagli organi ed istituzioni competenti, dai piani socio-sanitari, dagli ambiti e Piani Sociali territoriali.

A tal fine, la cooperativa sociale si prefigge di:

- promuovere l'esercizio dei diritti civili fondamentali;
- favorire la valorizzazione individuale della persona nel rispetto di ogni diversità, delle caratteristiche di genere, culturali ed etniche;
- ideare e strutturare servizi che contribuiscano al miglioramento della qualità della vita, promuovendo il rispetto totale della persona in tutti i suoi ambiti di vita;
- impedire l'istituzionalizzarsi di meccanismi, pratiche e stili di vita che producono esclusione e sofferenza;
- collaborare alla messa a punto di pratiche e buone prassi per contrastare la cultura della violenza;
- elaborare strategie di intervento flessibile;
- prevenire e superare ogni forma di emarginazione nei confronti di soggetti in stato di difficoltà;
- offrire opportunità di lavoro ai soggetti che non riescono ad inserirsi nei circuiti produttivi "normali";
- rispondere ai bisogni dell'infanzia, dell'adolescenza, degli adulti e degli anziani, ponendo particolare attenzione alle problematiche dell'emarginazione;
- realizzare valide esperienze di accoglienza ed educazione per minori, genitori, donne, e famiglie in difficoltà;
- contrastare qualsiasi forma di violenza, sopraffazione e abuso nei confronti di donne e minori;
- promuovere e tutelare i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
- realizzare attività rivolte a contrastare la prostituzione coatta;
- realizzare attività per la prevenzione e l'assistenza in caso di abuso, di sfruttamento sessuale, di abbandono, di maltrattamento e di violenze nei confronti dei minori;
- favorire e realizzare attività tese al recupero della dignità e dell'autonomia delle donne e dei minori accolti;

Barbara Goffredo


4

- promuovere attività di informazione e di sostegno alle scelte di maternità e paternità responsabile;
- sperimentare e promuovere l'innovazione dei servizi socio-educativi per la prima infanzia;
- promuovere iniziative per il miglioramento della fruizione dell'ambiente e dell'ambiente urbano e naturale;
- contribuire alla diffusione territoriale della cultura dell'affido, ponendosi come mediatore tra famiglia di origine e famiglia affidataria o adottiva;

La cooperativa si orienta verso tali scopi e persegue il conseguimento delle proprie finalità, gestendo stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto di terzi, la realizzazione di attività, mezzi e servizi rivolti a privati, imprese e non, Enti Pubblici, Comuni, Province, Regioni e ASL, e/o loro aggregazioni di secondo livello, che hanno per oggetto le seguenti attività:

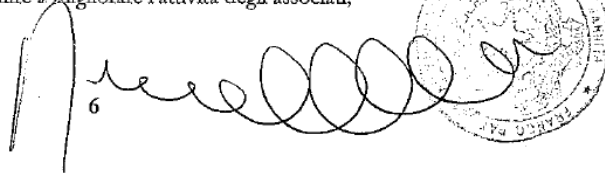
- la realizzazione e la gestione di strutture di prima accoglienza;
- la conduzione e la gestione di centri diurni e/o di strutture residenziali e semi-residenziali pubbliche e/o private, proprie o di terzi, da destinare a servizi di accoglienza e socializzazione;
- la conduzione e la gestione di strutture residenziali pubbliche e/o private, proprie o di terzi, da destinare a centri anti-violenza e di case di ospitalità per donne in difficoltà che abbiano subito violenze e per i loro figli;
- la conduzione e la gestione di strutture residenziali pubbliche e/o private, proprie o di terzi, da destinare a servizi per l'infanzia;
- la attivazione, la conduzione e la gestione di strutture residenziali pubbliche e/o private, proprie o di terzi, da destinare a casa-famiglia, comunità di accoglienza, comunità alloggio, educative e terapeutiche per minori a rischio, in condizioni di forte disagio, che garantiscano ospitalità, mantenimento, protezione e progettualità educativa finalizzata;
- la conduzione e la gestione di strutture residenziali pubbliche e/o private, proprie o di terzi, da destinare a servizi per gli anziani;
- la realizzazione e la gestione di centri polifunzionali, di aggregazione e culturali;
- la promozione e la realizzazione di servizi per un'efficace prevenzione delle situazioni di crisi e di rischio psico-sociale dei minori, anche mediante il potenziamento dei servizi di rete per interventi domiciliari, educativi, territoriali, di sostegno alla frequenza scolastica e per quelli di pronto intervento;
- la realizzazione e la gestione di servizi educativi e ricreativi, di attività di laboratorio, doposcuola e ricreative nelle proprie strutture ed all'aperto, per il tempo libero e per i periodi di sospensione delle attività didattiche;
- attività e servizi di riabilitazione;
- servizi domiciliari di assistenza, sostegno, e riabilitazione per anziani, persone con disabilità, portatori di handicap grave, persone con esperienze di malattia mentale, in collaborazione con le famiglie e le altre strutture pubbliche e private;
- servizi di assistenza domiciliari educativa rivolti ai minori e famiglie in difficoltà;
- la realizzazione e la gestione di centri di consulenza finalizzati all'assistenza psicologica, legale e sociale dei minori, delle donne e delle famiglie in difficoltà;
- servizi di assistenza ai tossicodipendenti;
- la gestione di percorsi riabilitativi e formativi, rivolte alle persone in stato di bisogno precedentemente menzionate, imperniate sull'esercizio attivo di pratiche musicali, teatrali, di attività psicomotorie e/o di danza, informatiche, sia individuali che di gruppo;
- l'istituzione di corsi didattici presso ospedali, case di cura, penitenziari e altri centri di accoglienza;
- promuovere, realizzare e condurre esperienze e corsi di orientamento e di formazione professionale, nell'ambito e nel rispetto delle norme e procedure regionali, nazionali e comunitarie vigenti in materia;

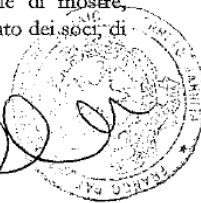
Autore

[Firma]

- promuovere la formazione, la qualificazione, l'aggiornamento e la riqualificazione dei soci, dei dipendenti, degli utenti del servizio e degli operatori pubblici, privati e del volontariato;
- gestione di comunità che ospitano emigranti, richiedenti asilo politico o permesso di soggiorno, stranieri e persone disagiate in genere;
- la realizzazione e la gestione di attività turistiche, gite, viaggi, soggiorni estivi ed invernali, itinerari culturali e attività sportive, rivolte particolarmente ai minori ed a soggetti svantaggiati;
- la conduzione e la gestione di centri diurni e/o di strutture residenziali pubbliche e/o private, proprie o di terzi, da destinare a servizi di sostegno al turismo sociale e di accoglienza di tipo alberghiero residenziale;
- la conduzione e la gestione di strutture pubbliche e/o private, proprie o di terzi, da destinare a servizi di sostegno al turismo e di accoglienza di tipo "ostello" con particolare riguardo alle fasce di turismo sociale, giovanile ed a basso reddito, al fine di favorire le inter-relazioni sociali e culturali, l'amicizia e la solidarietà, l'interscambio culturale;
- la fornitura di servizi e attività rivolte al sostegno e sviluppo al turismo, alla fruizione dei beni storici, artistici e culturali ed alla valorizzazione e tutela ambientale;
- la fornitura di servizi turistici integrati (informazioni, visite guidate), in rapporto con Enti, aziende, associazioni;
- la fornitura di servizi di marketing turistico, anche attraverso la gestione e l'uso di strumenti informatici e reti telematiche, Internet, ecc.;
- la creazione, la conduzione e la gestione di strutture e servizi da destinare ad attività e centri per convegni, per la convegnistica specializzata e la formazione, riunioni, esposizioni temporanee, con o senza servizi di ristoro annessi;
- la conduzione e la gestione di strutture pubbliche e/o private, proprie o di terzi, da destinare a servizi di sostegno al turismo e di accoglienza di tipo alberghiero residenziale;
- la conduzione e la gestione di strutture pubbliche e/o private, proprie o di terzi, da destinare a servizi di sostegno al turismo e di accoglienza di tipo alberghiero con annessi servizi di ristorazione;
- la conduzione e la gestione di strutture, proprie o di terzi, con offerta di servizi di ristoro, bar-caffetteria e di relax;
- la conduzione e la gestione di strutture, proprie o di terzi, con offerta di servizi di ristorazione tradizionali e/o di tipo "tipico" con particolare rilievo ed attenzione alla valorizzazione della tradizione e cultura gastronomica regionale;
- promuovere, condurre, gestire e sostenere l'acquisizione (tramite acquisto, appalto, affitto, fabbricazione, ristrutturazione) di agenzie di viaggi, campeggi, ostelli, ed altri alloggi per brevi soggiorni, villaggi turistici, stabilimenti balneari, palestre, piscine, centri di benessere, ristoranti, trattorie, bar, tavole calde, pizzerie, gelaterie, pasticcerie, paninoteche, mense e spacci aziendali per la somministrazione di alimenti e bevande, osterie e birrerie; rosticcerie, friggitorie, pizzerie al taglio, self-service, bar caffè, con annesso intrattenimento e spettacolo; discoteche, sale da ballo ed in genere locali per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande anche alcoliche e/o superalcoliche, alberghi, strutture agituristiche, motel e altre strutture ricettive,
- fornire servizi finalizzati allo sviluppo e promozione turistica attraverso l'organizzazione e/o la conduzione, e/o la gestione di agenzie di viaggio;
- fornire e realizzare servizi integrativi e di incoming turistico, rivolti a facilitare l'offerta turistica territoriale a favore di persone e turisti con bisogni speciali.
- promuovere, coordinare, sostenere, organizzare, gestire, manifestazioni e spettacoli culturali, sportivi, turistici, ricreativi in genere: allestimento, arredamento e preparazione di mostre, padiglioni e stands fieristici anche attraverso l'acquisizione temporanea e/o per conto dei soci, di impianti e di quant'altro possa contribuire a migliorare l'attività degli associati;

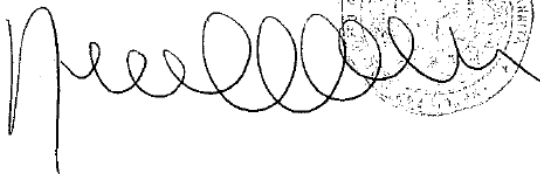
Barbara Profumo





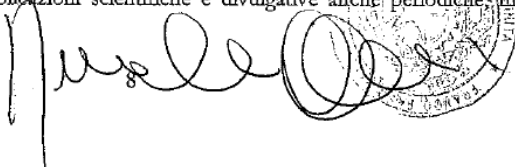
- promuovere, coordinare, sostenere, organizzare, gestire eventi culturali (concerti, letture, conferenze, presentazioni di libri, mostre ed esposizioni, ricerche letterarie, storiche, storico-artistiche, musicali ecc.);
- progettare e realizzare siti Internet, fornendo tutti i servizi di assistenza e di consulenza inerenti tale attività;
- fornire servizi editoriali (battitura di testi, correzione di bozze, sbobinatura di nastri, impaginazione grafica di ogni tipo di pubblicazione ecc.);
- fornire servizi di traduzioni e corsi di lingue;
- promuovere e organizzare itinerari turistico-culturali orientati a finalità didattiche, con riferimento agli aspetti storico-culturali, ambientali, artistici, gastronomici ed economici del territorio;
- assumere lavori di pulitura, di giardinaggio, manovalanza, manutenzione presso Enti, aziende pubbliche e private, uffici ed ambulatori;
- svolgere l'attività di spazzamento manuale e/o meccanico e di bonifica di strade, di piazze, di suoli e di spazi pubblici e privati;
- svolgere l'attività di raccolta, in modo differenziato e non differenziato, l'acquisto, il trasporto, in conto proprio ed in conto terzi, lo stoccaggio, provvisorio e/o definitivo, la cernita, l'inertizzazione, la sterilizzazione, lo smaltimento, la trasformazione, la selezione, la pressatura, la lavorazione, l'imballaggio, il riciclo, il riuso, la vendita e la distruzione, anche per conto terzi, di rifiuti solidi urbani; rifiuti speciali assimilabili agli urbani; rifiuti speciali; rifiuti urbani pericolosi; rifiuti tossici e nocivi; rifiuti ospedalieri, di laboratorio; e simili; rifiuti radioattivi; carta, vetro, alluminio, ferro, plastica, stracci, legno, pile, batterie esaurite, farmaci scaduti, prodotti etichettati T e/o F di cui al D.P.R. n. 915/82, olii minerali e vegetali, anche esausti, e qualsiasi altro tipo di rifiuto diversamente classificato, riciclabile e non;
- svolgere attività artigianali specializzate e di manovalanza in proprio e per conto di chiunque, comprese le aziende pubbliche, a livello di creazione, produzione e commercializzazione;
- gestire servizi di trasporto per privati ed Enti pubblici;
- gestire mense di Enti pubblici o prestare attività connesse o collegate, nonché compiere attività complementari ed affini previste negli scopi sociali;
- assumere lavori di allestimento, realizzazione, riutilizzo e tutela di beni ambientali, naturali e culturali;
- svolgere attività di servizio turistico in rapporto con Enti, Aziende, Associazioni;
- gestire aziende agricole, zootecniche e agrituristiche;
- indire conferenze, incontri, seminari, mostre avvalendosi dei mezzi di comunicazione più idonei (stampa, audiovisivi, cineforum, radio) per il conseguimento degli scopi sociali;
- gestire strutture congressuali;
- impiantare e gestire impianti pubblicitari e cartellonistica in genere anche su strada;
- svolgere attività di volantinaggio;
- gestire ludoteche;
- gestire servizi di scuolabus;
- gestire servizi cimiteriali e realizzazione e gestione di opere edili connesse;
- gestire attività di banqueting, di catering, di bar a domicilio;
- gestire sale giochi e biliardi;
- realizzare e gestire impianti sportivi, ricreativi e culturali;
- produrre pasti preparati;
- produrre paste lievitate in genere;
- fornire pasti preparati;
- fabbricare paste alimentari cotte o meno, farcite o meno;
- fabbricare prodotti da forno;

Barbara Caputo



- fabbricare prodotti di panetteria;
 - fabbricare snacks, dolci o salati;
 - fabbricare pane e panini freschi;
 - fabbricare prodotti di pasticceria fresca, dolci, torte, pasticcini;
 - fabbricare fette biscottate, biscotti e prodotti di panetteria secchi;
 - fabbricare prodotti di pasticceria conservati;
 - produrre gelati anche da asporto;
 - produrre semilavorati di pasticceria anche surgelati;
 - produrre cioccolato e prodotti a base di cioccolato;
 - vendere per corrispondenza prodotti alimentari;
 - somministrare bevande alcoliche e superalcoliche;
 - commerciare all'ingrosso e al dettaglio, importare ed esportare i seguenti prodotti: pane, sfarinati, paste alimentari, pasticceria, biscotti, dolci e confetteria, semilavorati di pasticceria anche surgelati, paste lievitate in genere, bevande, prodotti surgelati, vini, liquori, bevande alcoliche, non alcoliche e superalcoliche, drogherie, salumerie, pizzerie e simili;
 - commerciare all'ingrosso e al dettaglio, importare ed esportare:
 - articoli di profumeria, saponi per toeletta e per l'igiene personale, articoli di merceria e filati, articoli di abbigliamento e calzature, medicinali, articoli ortopedici, cosmetici, apparecchi elettromedicali, commercio di prodotti di cartoleria, giornali, riviste, sussidi, materiali didattici, libri ed altre pubblicazioni realizzate con processi tipografici o di altro genere, audiovisivi compresi;
 - articoli per uffici, articoli ed attrezzature per il disegno e le arti visive;
 - articoli speciali per tabaccai;
 - giochi, giocattoli, articoli per il modellismo, hobbistica, collezionismo, apparecchi ed articoli per l'intrattenimento e svago;
 - fornire servizi di lavanderia, pulitura a secco;
 - fornire servizi degli istituti di bellezza, anche a domicilio;
 - gestire bagni turchi, saune, solarium, idromassaggi ed applicazione fanghi;
 - gestire centri ippici;
 - noleggiare biciclette, autovetture private con e senza autista;
 - gestire scuole e corsi di formazione speciale.
- La Cooperativa attraverso le attività su esposte ha come scopo quello di realizzare occasioni e prospettive concrete di emancipazione dei suoi soci provenienti da fasce di emarginazione e non in rapporto allo sviluppo sociale in generale.
- La Cooperativa potrà quindi assumere qualsiasi lavoro manuale, intellettuale, professionale, assistenziale e di solidarietà sociale utile al raggiungimento degli scopi sociali, presso Enti ed Organismi pubblici e privati comprese attività affini e/o complementari a favore della comunità e della collettività.
- La cooperativa inoltre può:
- indire conferenze, incontri, seminari, mostre avvalendosi dei mezzi di comunicazione più idonei (stampa, audiovisivi, cineforum, radio) per il conseguimento degli scopi sociali;
 - promuovere attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;
 - promuovere attività di sensibilizzazione del territorio e delle istituzioni tese a creare maggiore consapevolezza e disponibilità nei confronti delle problematiche dei soggetti svantaggiati;
 - contribuire alla ricerca ed alla divulgazione per mezzo di qualsiasi strumento di comunicazione e di informazione (audio, video e/o multimediale, seminari, dibattiti, conferenze, convegni di studio, ricerca, pubblicazioni scientifiche e divulgative anche periodiche, mostre,

Barbara Geronzi



attività formative e di riqualificazione professionale, ecc..), dei problemi riguardanti i soggetti e le persone in difficoltà;

- collaborare alla promozione e allo sviluppo del movimento cooperativo, integrando in modo permanente o secondo contingenti opportunità, la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni e centrali frutto dell'associazionismo cooperativo;
- partecipare a Cooperative sociali, per il finanziamento e lo sviluppo delle loro attività;
- svolgere ogni attività che possa ritenersi conciliabile con le finalità sociali, anche se non specificamente menzionata.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; potrà assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri e i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti in materia. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato con decisione dei soci. È tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

TITOLO III SOCI

Articolo 5 – Numero e requisiti dei soci

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci :

- tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire e che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.
- i cittadini della comunità europea ed i cittadini stranieri questi ultimi purché in regola con la legislazione vigente in materia;
- le persone svantaggiate e le fasce a rischio che aspirino a reinserirsi nel mondo del lavoro;
- le persone fisiche che prestino la loro attività gratuitamente e volontariamente esclusivamente per fini di solidarietà;
- le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività svolte dalle cooperative sociali;

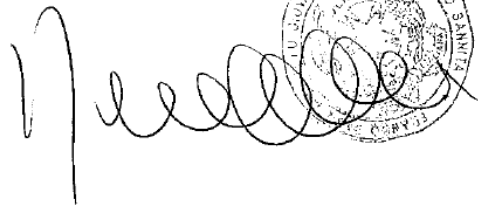
Possono essere altresì ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente.

Si considerano persone svantaggiate gli invalidi civili, fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazione di difficoltà familiare.

La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla Pubblica Amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

Bambino Stefano



L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Gli aspiranti soci devono riportare nella propria richiesta di ammissione l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento dei quali dichiara di avere preso visione, nonché di eventuali esperienze in qualità di socio cooperatore in cooperative affini o similari.

Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, il consiglio di amministrazione dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

Articolo 6 - Soci speciali

Il consiglio di amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

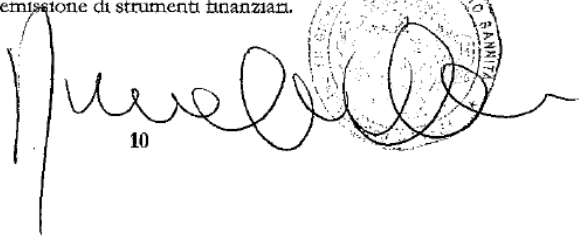
Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- 1) la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
- 2) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- 3) le azioni o la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 30 per cento di quello previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 25, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari.

Barbara Garpu


10

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea i soci cooperatori ordinari.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nel consiglio di amministrazione della cooperativa.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2545-bis del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 13 del presente statuto. Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 8.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il consiglio di amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 13.

Possono far parte della Società, ai sensi dell'articolo 2, legge 8 novembre 1981, n. 381, soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente.

I soci Volontari non possono superare la metà del numero complessivo dei soci e saranno iscritti in una apposita sezione del libro dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi di lavoro e le norme di legge in materia di lavoro subordinato od autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Ai soci Volontari potrà essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

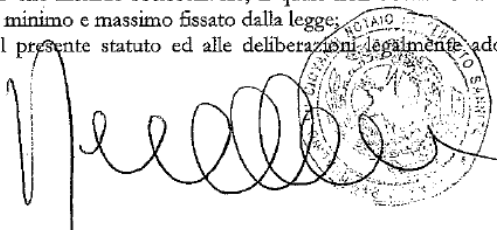
L'utilizzazione dei soci volontari è complementare e non sostitutiva dei parametri di impiego di operatori professionali, come previsto dalle normative in materia.

Articolo 7 – Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al consiglio d'amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- se persona fisica, l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;
- l'ammontare di capitale sociale che intende sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Barbara Cefaro



- f) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'articolo 45 del presente statuto.

Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati nella lettera a) del comma 1, la denominazione dell'ente, la sede legale, l'oggetto sociale, il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale, va, inoltre, allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, dichiarati conformi all'originale dal Presidente dell'ente o dal Presidente del Collegio sindacale, se nominato, nonché l'estratto autentico della deliberazione di adesione alla Cooperativa assunta dall'organo statutariamente competente, contenente la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti della Cooperativa.

Articolo 8 – Procedura di ammissione

Il consiglio d'amministrazione, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente articolo 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo articolo 5, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento del capitale secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera di ammissione.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella del consiglio di amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Il consiglio di amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 9 – Obblighi dei soci

I soci sono obbligati:

- a) al versamento:
 - 1) delle azioni sottoscritte, secondo quanto stabilito ai sensi del precedente articolo 8, comma 1;
 - 2) della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
 - 3) del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- c) a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la

Barbara Garbino



cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

Articolo 10 - Diritti dei soci

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esercizio di quest'ultimo diritto deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Articolo 11 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Articolo 12 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

È vietato in ogni caso il recesso parziale.

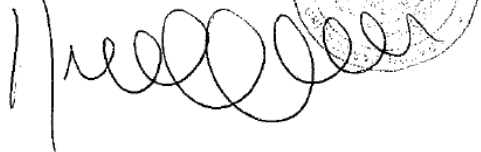
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa.

Spetta al consiglio di amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare, nei limiti della vigente normativa, le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 45.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Barbara Profano



Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e motivata delibera del consiglio di amministrazione, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Articolo 13 - Esclusione

L'esclusione sarà deliberata dal consiglio d'amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;
- b) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;
- c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
- d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle azioni sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
- e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 5, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa;
- f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;
- g) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;
- h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, quando per le modalità di esecuzione e la gravità non consentano la prosecuzione del rapporto;
- i) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- j) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;
- k) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, può attivare, nei limiti della vigente normativa, le procedure arbitrali di cui all'articolo 45.

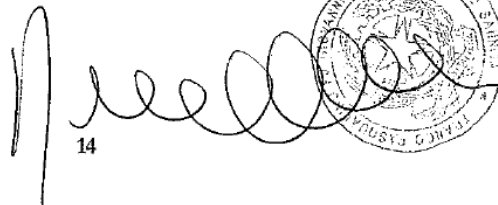
L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Articolo 14 - Liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto agli eventuali dividendi maturati prima della cessazione del rapporto e non distribuiti e al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi del successivo articolo 28, lettera c), ovvero attraverso l'erogazione del ritorno o l'imputazione di riserve divisibili.

Barbara Gardano

14



La liquidazione delle somme di cui al precedente comma – eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio attraverso l'erogazione del ritorno o l'imputazione di riserve divisibili, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

Articolo 15 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso del capitale interamente liberato, eventualmente rivalutato, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 14.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o altra idonea documentazione, dalla quale risulti che sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Cooperativa, entro 6 mesi dalla data del decesso.

In difetto di tale designazione si applica l'articolo 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

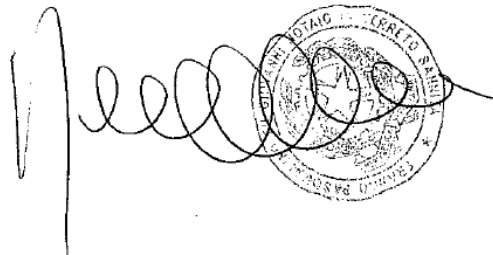
Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Cooperativa possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto. L'ammissione sarà deliberata dal consiglio di amministrazione, previo accertamento dei requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente articolo 8. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi del precedente articolo 14.

Articolo 16 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto devono richiedere il rimborso del capitale versato ed eventualmente rivalutato entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Qualora la richiesta di rimborso non venga effettuata nel termine suddetto, il relativo capitale è devoluto con deliberazione del consiglio d'amministrazione al fondo di riserva legale.

Barbara Profano



TITOLO IV STRUMENTI FINANZIARI

Articolo 17 – Norme applicabili

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, di cui all'Articolo 2526 cod. civ.

Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché le azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

Articolo 18 – Imputazione a capitale sociale

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei sovventori, di cui al successivo articolo 26 del presente Statuto.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 500 (cinquecento) ciascuna.

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.

Articolo 19 - Trasferibilità dei titoli

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del consiglio di amministrazione.

Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

Salva contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, il socio finanziatore, ad eccezione delle azioni di socio sovventore e delle azioni di partecipazione cooperativa, non può trasferire i titoli ai soci ordinari.

La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'Articolo 2346, comma 1.

Barbara Perofano

[Firma]

Articolo 20 - Modalità di emissione e diritti amministrativi dei soci finanziatori

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 cod. civ. e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514, che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori.

Con la stessa deliberazione potranno altresì essere stabiliti il prezzo di emissione delle azioni, in proporzione all'importo delle riserve divisibili di cui al successivo articolo 26, lettera e), ad esse spettante, e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente statuto.

A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte. Qualora siano emesse azioni ai sensi dell'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n.59, a ciascun socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più di cinque voti.

Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di un amministratore e un sindaco effettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori. La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purché non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.

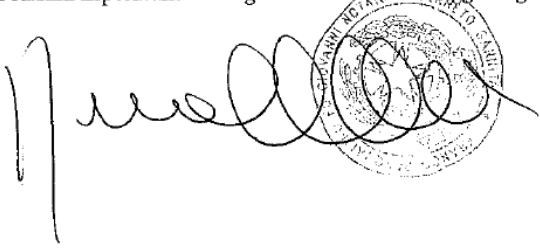
La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

Articolo 21 – Diritti patrimoniali e recesso dei soci finanziatori

Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria di cui al precedente articolo 20.

A favore dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa il privilegio opera comunque nel rispetto dei limiti stabiliti rispettivamente dagli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Barbara Gaspari



17

La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 c.c.

La delibera di emissione di cui al precedente articolo 20, comma 1, può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori.

In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Oltre che nei casi previsti dall'Articolo 2437 cod. civ., ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti, cod. civ., per un importo corrispondente al valore nominale e alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Articolo 22 – Azioni di partecipazione cooperativa

Con deliberazione dell'assemblea ordinaria la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'articolo 5, legge 59/1992. In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

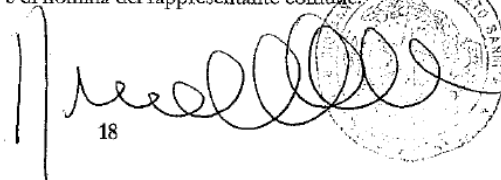
Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero competente.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

Alle azioni di partecipazione cooperativa spettano i privilegi patrimoniali stabiliti dal precedente articolo 21.

Con apposito regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione di cui al primo comma del presente articolo. L'assemblea speciale degli azionisti di partecipazione determina le modalità di funzionamento dell'assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune.

Barbara Profumo


18

Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnare le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Cooperativa.

Articolo 23 – Diritti di partecipazione alle assemblee

I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale.

L'assemblea speciale è convocata dal consiglio di amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria.

Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti, cod. civ., in quanto compatibili con le successive disposizioni dell'articolo 29 e seguenti del presente Statuto.

Articolo 24 – Strumenti finanziari di debito

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e seguenti, cod. civ.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- 1) l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- 2) le modalità di circolazione;
- 3) i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- 4) il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge e dal precedente articolo 23.

TITOLO V RISTORNI

Articolo 25 – Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio delibera, su proposta del consiglio di amministrazione in ordine all'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni

Barba Gerdano

[Firma]

19

stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabili dall'apposito regolamento, i quali – in via generale – debbono considerare:

1. le necessità della gestione della cooperativa;
2. i piani strategici della cooperativa;
3. esigenze di finanziamento e di capitalizzazione della cooperativa.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a) in forma liquida;
- b) mediante aumento proporzionale della partecipazione al capitale sociale con l'emissione di nuove azioni;
- c) mediante l'emissione di strumenti finanziari di cui al precedente Titolo IV.

TITOLO VI PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 26 – Patrimonio

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - 1) da un numero illimitato di azioni dei soci cooperatori, ciascuna del valore di euro 200 (duecento);
 - 2) dalle azioni dei soci finanziatori, ciascuna del valore di euro 500 (cinquecento);
 - 3) dalle azioni dei soci sovventori, ciascuna del valore di euro 500 (cinquecento), destinate al Fondo dedicato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui all'articolo 17 del presente statuto;
 - 4) dalle azioni di partecipazione cooperativa, ciascuna del valore di euro 500 (cinquecento), destinate alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento di cui all'articolo 22;
- b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 28 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 9;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) dalle riserve divisibili, in favore dei soci finanziatori, formate ai sensi dell'articolo 21;
- f) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte.

Le riserve, salve quelle di cui alle precedenti lettere c) ed e), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

La cooperativa può costituire uno o più patrimoni destinati a specifici affari nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 2447 e ss. del codice civile

Barbara Garfano

[Firma]

Articolo 27 – Caratteristiche delle azioni cooperative

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, nè essere cedute senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione al consiglio di amministrazione con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione del consiglio di amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intero pacchetto di azioni detenuto dal socio.

Il provvedimento del consiglio di amministrazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5.

In caso di diniego dell'autorizzazione, il consiglio di amministrazione deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 45.

La cooperativa ha facoltà di non emettere le azioni ai sensi dell'articolo 2346, comma 1, del codice civile.

Articolo 28 – Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio d'amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.

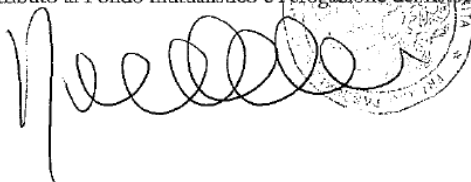
Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dal consiglio di amministrazione in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'Articolo 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3%;
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'Articolo 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 25;
- e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- f) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal Titolo IV del presente statuto;
- g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alle lettere e) ed f) dell'articolo 26.

Gli utili debbono essere destinati a finalità mutualistiche intendendo per tali l'incremento delle riserve di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico e l'erogazione del ristorno.

Barbara Gerosa



La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi del precedente articolo 25, è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a), b) ed f).

In ogni caso gli utili e gli avanzi di gestione saranno totalmente destinati agli scopi istituzionali.

E' espressamente vietato:

a) distribuire, anche in modo indiretto, utili ovvero cedere beni o servizi diversi da quelli propri della cooperativa, a condizioni più favorevoli ai soci e a coloro che a qualsiasi titolo operano per la cooperativa o ne fanno parte;

b) tutelare o promuovere gli interessi economici, politici, sindacali o di categoria, di fondatori, soci, amministratori, dipendenti o soggetti facenti parte a qualunque titolo della cooperativa o che sono legati alla stessa da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuito e di soggetti che effettuano erogazioni liberali nei confronti della cooperativa. Il divieto si applica anche in riferimento ai coniugi, ai parenti o affini fino al quarto grado;

c) corrispondere compensi per la collaborazione di terzi, non direttamente finalizzata al perseguimento degli scopi istituzionali, per un valore complessivamente eccedente il 10 per cento dei proventi di ciascun esercizio annuale.

TITOLO VII ORGANO ASSEMBLEARE

Articolo 29 – Assemblee

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Articolo 30 – Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria:

- approva il bilancio;
- procede alla nomina delle cariche sociali, nel rispetto della eventuale riserva di nomina a favore dei possessori di strumenti finanziari di cui al Titolo IV e in ogni caso con modalità tali da consentire ai soci finanziatori la nomina in assemblea generale del numero di amministratori loro spettante conformemente all'articolo 20 e alla relativa delibera di emissione;
- nomina l'organo di controllo;
- determina il compenso degli amministratori e dell'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dell'organo di controllo;
- delibera sull'eventuale domanda di ammissione proposta dall'aspirante socio ai sensi dell'articolo 8;
- delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 25 del presente statuto;
- approva i regolamenti interni, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie;
- delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori;
- delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità"

Barbara Gerosa

22

L'assemblea ordinaria deve essere convocata :

- a) almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni successivi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il termine è di centottanta giorni qualora la cooperativa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero se lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della cooperativa. Gli amministratori segnalano nella relazione al bilancio, prevista dall'art. 2428, le ragioni della dilazione;
- b) quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario;
- c) dal collegio sindacale, se nominato, nei casi previsti dall'art. 2406 del C.C.
- d) dagli amministratori o, in loro vece, dai sindaci, se nominati, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, qualora questa sia fatta per iscritto e con indicazione delle materie da trattare, di almeno il 10% dei soci aventi diritto al voto al momento della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Articolo 31 – Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria delibera:

- 1) sulle modificazioni dello statuto,
- 2) sulla nomina, sostituzioni e poteri dei liquidatori;
- 3) su ogni altra materia attribuita dalla legge;
- 4) sull'emissione degli strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 20 del presente statuto.

Articolo 32 - Modalità di convocazione

Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee ordinarie e straordinarie mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.

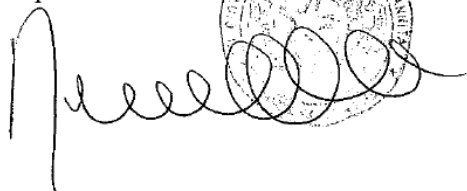
L'avviso è inviato per lettera raccomandata o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

Il consiglio di amministrazione può, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

Articolo 33 – Costituzione dell'Assemblea dei soci e validità delle deliberazioni

Hanno diritto di voto nell'Assemblea i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni dalla data di convocazione, che siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Società e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione; i soci con minore anzianità di iscrizione possono presenziare all'Assemblea senza diritto di intervento e di voto.

Barbara Profano

A large, stylized handwritten signature in black ink, followed by a circular official stamp. The stamp contains text that is partially obscured by the signature but appears to be an official seal of the company or a legal entity.

Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni posseduti.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto; in seconda convocazione l'assemblea delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto.

I soci intervenuti che riuniscano un terzo dei voti rappresentati nell'Assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l'Assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni; questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto.

L'assemblea ordinaria e straordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti e rappresentati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Cooperativa, il quale verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori, anche non soci; l'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, redatto senza ritardo e sottoscritto dal Presidente e dal segretario, che deve consentire, per ciascuna votazione ed anche per allegato, l'identificazione dei soci, astenuti o dissenzienti e nel quale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. In particolare, ciascun socio astenuto o dissenziente, su richiesta del Presidente, ha l'onere ai fini della eventuale impugnativa della delibera e quindi della identificazione della sua dichiarazione di voto, di compilare gli appositi allegati predisposti e messi a disposizione dalla cooperativa. Il verbale dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.

Articolo 34 – Deroghe al voto per testa

Per i soci finanziatori si applica l'articolo 20 del presente statuto.

Per i soci speciali si applica l'articolo 6 del presente statuto.

Articolo 35 – Rappresentanza nell'assemblea dei soci

I soci cooperatori che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto esclusi gli amministratori, i componenti dell'organo di controllo ed i dipendenti della cooperativa e di società da questa controllata. Ad ogni socio non possono essere conferite più di tre deleghe.

I soci finanziatori possono conferire delega alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 2372 c.c.

Barbara Gerosa

24

Articolo 36 – Assemblee separate

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2540 c.c., la cooperativa istituisce le assemblee separate.

Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee separate nei modi e termini previsti per l'assemblea generale. Il termine di preavviso deve essere rispettato per la prima assemblea separata.

Allo scopo di facilitare la partecipazione dei soci e, conseguentemente, la convocazione e lo svolgimento delle assemblee separate, i soci della cooperativa sono raggruppati in Sezioni, in particolare avendo riguardo alle zone ove esistano sedi secondarie o unità locali. Tali sezioni potranno essere create anche in zone prive delle strutture suddette, quando per numero dei soci ed importanza di attività sia ritenuto opportuno per il funzionamento della cooperativa.

Ciascuna sezione non può essere formata con un numero inferiore a cento soci. Qualora il numero di soci di una sezione si riduca al di sotto della soglia sopra stabilita, il consiglio di amministrazione provvede ad assegnare i soci alla sezione più vicina.

Tutte le norme previste per lo svolgimento dell'assemblea generale, ordinaria o straordinaria, si applicano alle assemblee separate.

Ogni assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto dell'assemblea generale e nomina i delegati all'assemblea generale, in conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento. In ogni caso, nell'assemblea generale deve essere assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate.

Tutti i delegati debbono essere soci.

Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato all'assemblea separata di assistere all'assemblea generale.

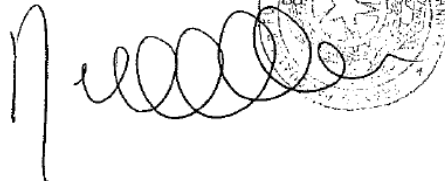
TITOLO VIII CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 37 – Composizione del consiglio di amministrazione. Nomina e cessazione degli amministratori.

Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero dispari di membri compreso fra un minimo di 3 ed un massimo di 7, eletti dall'Assemblea, previa determinazione del loro numero, fra i soci iscritti da almeno tre mesi.

Salvo quanto previsto per i soci finanziatori dall'articolo 20 del presente statuto, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci purché la

Baiba Profeta



25

maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi.

Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 c.c., gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi sociali di altre imprese a condizione che il loro svolgimento non limiti l'adempimento dei doveri imposti dalla legge e dal presente statuto. In base a tali considerazioni gli incarichi sono formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del consiglio di amministrazione della cooperativa. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.

Articolo 38 – Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di amministrazione nella sua prima seduta, nomina fra i propri componenti il Presidente della Cooperativa e il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di impossibilità di quest'ultimo ad esercitare le proprie competenze.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2381, comma 4, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione sia la remunerazione della prestazione mutualistica, il ritorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Gli amministratori o il comitato esecutivo cui siano stati affidati particolari incarichi riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, periodicamente e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Al Consigliere al quale siano affidati incarichi è riconosciuto il compenso e/o il rimborso spese nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Collegio sindacale.

Articolo 39 – Compiti del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione provvede, in conformità alla legge ed allo Statuto, alla gestione della Cooperativa, di cui ha l'esclusiva competenza e responsabilità, per il miglior conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale, compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente demandati, dalla legge o dal presente Statuto, all'Assemblea.

Il Consiglio di amministrazione, in particolare, oltre alle ulteriori attribuzioni previste dalla legge e da altre disposizioni del presente Statuto:

- a) assume i provvedimenti ad esso demandati dallo Statuto in materia di ammissione, recesso, esclusione e decesso dei soci e di liquidazione della relativa quota sociale;
- b) propone all'Assemblea, contestualmente alla presentazione del bilancio di esercizio, il sovrapprezzo di cui all'articolo 2528, comma 2, del Codice civile;

Barbieri e Gensini

26



- c) predispone i Regolamenti statutari, che disciplinano i rapporti tra la Cooperativa ed i soci, ed i Regolamenti organizzativi, che disciplinano il funzionamento della Cooperativa, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) delibera l'acquisto o il rimborso delle azioni proprie nei limiti e alle condizioni di legge;
- e) relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o sulle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione il consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 40 - Convocazione del Consiglio di amministrazione e validità delle deliberazioni

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritenga opportuno e, comunque, almeno una volta ogni tre mesi; deve essere, inoltre, convocato, nei successivi quindici giorni, qualora ne sia fatta richiesta, con la indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo dei Consiglieri o dal Collegio sindacale, se nominato.

Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e le deliberazioni sono validamente adottate se riportano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti, purché tali voti non siano inferiori ad un terzo dei componenti complessivamente eletti.

Il Consiglio può deliberare, con il voto favorevole di tutti i Consiglieri in carica, che la presenza alle riunioni possa avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione; in tal caso, con la stessa deliberazione deve essere approvato il Regolamento dei lavori consiliari che ne disciplini le modalità di svolgimento e di verbalizzazione.

Articolo 41 - Presidente del Consiglio di amministrazione e della Cooperativa

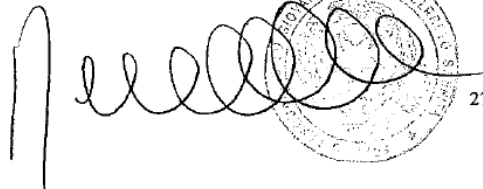
Il Presidente del Consiglio di amministrazione e della Cooperativa è nominato dal Consiglio ed ha la firma e la rappresentanza legale della Cooperativa.

Al Presidente, in particolare, competono:

- a. la stipula dei contratti e degli atti di ogni genere autorizzati dal Consiglio di amministrazione per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- b. la nomina, revoca e sostituzione di avvocati e procuratori nelle lite attive e passive riguardanti la Cooperativa presso qualunque organo di giurisdizione ordinaria e speciale;
- c. l'affissione, presso la sede sociale ed in luogo accessibile ai soci, di un estratto del processo verbale relativo alla più recente revisione cooperativa o ispezione straordinaria eseguita dagli organi competenti ai sensi delle disposizioni vigenti;
- d. gli adempimenti previsti dall'articolo 2383, quarto comma, del Codice civile per la iscrizione nel Registro delle imprese dei Consiglieri e dall'articolo 2400, terzo comma, per la iscrizione della nomina e della cessazione dei Sindaci.

Qualora il Presidente sia impossibilitato ad adempiere alle proprie funzioni, queste sono svolte dal Vice Presidente, la cui firma fa piena prova, nei confronti dei soci e dei terzi, dell'assenza o impedimento del Presidente.

Barbara Profano



27

TITOLO IX COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

Articolo 42 – Collegio sindacale

Sussistendone l'obbligo ai sensi di legge ovvero laddove i soci lo decidessero, l'assemblea nomina l'organo di controllo composto come per legge. All'organo di controllo si applicano le norme all'uopo previste dal Codice Civile e dalle altre norme in materia.

Ove nominato, l'organo di controllo avrà competenze e poteri previsti per tale organo dal codice civile e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia.

Articolo 43 – Controllo contabile

Con delibera dell'assemblea dei soci, la revisione legale dei conti può essere affidata, in alternativa all'organo di controllo e fuori dai casi di obbligatorietà dello stesso, ad un revisore legale o ad una società di revisione, iscritti nell'apposito registro.

Per la revisione legale dei conti si applicano le norme del codice civile e le altre disposizioni normative vigenti in materia. Le riunioni dell'organo di controllo possono tenersi anche con mezzi di telecomunicazione; in tal caso si applicano le disposizioni previste nel presente statuto in materia di organo amministrativo.

TITOLO X SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 44 – Scioglimento anticipato e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento anticipato della Cooperativa, quando ne ricorrano i presupposti di cui all'articolo 2545-duodecies del Codice Civile, è deliberato dall'Assemblea straordinaria, la quale, con le maggioranze previste per le modificazioni dello Statuto, decide:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Cooperativa;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliori realizzo.

Il patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato ai sensi del precedente articolo 28, lettera c), ovvero attraverso l'erogazione del ritorno;
- all'assegnazione ai soci di ulteriori importi il cui valore sia pari alla quota parte delle riserve divisibili agli stessi spettante;
- ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Barbara Garofalo

TITOLO XI CONTROVERSIE

Articolo 45 – Clausola arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Consiglio Notarile nel cui distretto ha sede la società cooperativa, il quale dovrà provvedere entro 10 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la cooperativa.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro 30 giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via irrituale secondo diritto.

Le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

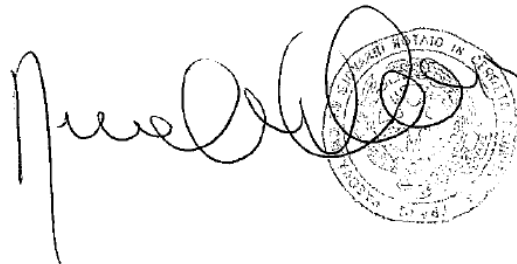
Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

TITOLO XII DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 46 – Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il consiglio di amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

I criteri e le modalità di nomina del consiglio di amministrazione e dell'organo di controllo, di attribuzione di deleghe e responsabilità ad amministratori esecutivi, ad eventuali amministratori che non siano espressione dei soci cooperatori o a comitati esecutivi, nonché lo svolgimento dei rapporti tra il consiglio di amministrazione e gli amministratori esecutivi e la Direzione aziendale, sono definiti da apposito regolamento. Con il medesimo regolamento sono stabilite le norme concernenti la frequenza delle riunioni del consiglio di amministrazione e il funzionamento dei comitati esecutivi.

A handwritten signature in black ink is written over a circular notary stamp. The stamp contains the text "SINACRI NOTARIO IN COOPERATIVA" and other illegible details.

Barbara Gerosa

31 di 31